

COMUNE DI CERIALE

PROVINCIA DI SAVONA

Piano Comunale di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni

(Art. 72 undecies L.R. 18/99, capo VI bis, “Tutela dall’inquinamento elettromagnetico”)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L’INSTALLAZIONE E L’ESERCIZIO

DEGLI IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 - Oggetto.....	2
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	2
Art. 3 - Finalità e Obiettivi	3
Art. 4 - Limiti di esposizione	4
CAPO II - PRESCRIZIONI URBANISTICHE E LOCALIZZAZIONE IMPIANTI	4
Art. 5 - Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio.....	4
Art. 6 - Criteri per la localizzazione e progettazione degli impianti	5
Art. 7 - Divieto di installazione degli impianti	8
Art. 8 - Piano Comunale di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni ...	9
Art. 9 - Programmi di sviluppo reti e procedure di valutazione	9
CAPO III - PROCEDURE AUTORIZZATIVE	10
Art. 10 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione	10
Art. 11 - Modulistica unica per presentare istanze, segnalazioni e comunicazioni	11
Art. 12 - Certificato di regolare esecuzione e collaudo	11
Art. 13 - Modifiche ad impianti non previsti nel programma annuale.....	11
Art. 14 - Impianti temporanei.....	12
CAPO IV - RISANAMENTO AMBIENTALE	12
Art. 15 – Piani di risanamento	12
CAPO V - MONITORAGGIO, CONTROLLO ED INFORMAZIONE PUBBLICA	12
Art. 16 - Controlli e monitoraggio.....	13
Art. 17 - Informazione pubblica	13
CAPO VI - SANZIONI.....	13
Art. 18 - Sanzioni.....	13
CAPO VII - ESCLUSIONI	14
Art. 19 - Esclusioni	14
CAPO VIII - NORME TRANSITORIE	14
Art. 20 – Abrogazione.....	14
Art. 21 - Entrata in vigore	14

COMUNE DI CERIALE

Provincia di Savona

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento viene adottato in attuazione della Legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e ss.mm. ii., del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle Comunicazione Elettroniche) e ss. mm. e ii., nonché nell'ambito delle competenze assegnate ai Comuni dalla Legge Regionale 21 giugno 1999 n. 18 (Capo VI bis: Protezione dall'inquinamento elettromagnetico) e ss. mm e ii., allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nelle leggi citate.

Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti di telecomunicazioni, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Sono assoggettate al presente Regolamento tutti gli impianti e le apparecchiature per telecomunicazioni e sistemi radiotelevisivi di qualsiasi dimensione o potenza operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori fissi o mobili, nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili, installati nel territorio comunale.

Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di telefonia mobile e gli impianti afferenti alla Difesa Nazionale, ai Servizi di emergenza tecnica e sanitaria e alla Pubblica Sicurezza.

Sono altresì esclusi gli impianti di cui al comma 4 dell'Art. 72 bis della L.R. 18/1999, gli impianti per radioamatori, le apparecchiature di uso domestico e individuale, le apparecchiature sanitarie per scopi diagnostici o terapeutici.

Art. 3 - Finalità e Obiettivi

Il presente Regolamento fornisce gli indirizzi, i criteri e la disciplina di riferimento per assicurare il corretto insediamento urbanistico, territoriale ed ambientale degli impianti di telecomunicazioni, minimizzando contestualmente l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'Art. 8, comma 6, della già citata Legge Quadro 36/2001.

Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità ed obiettivi:

- corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, che consenta la tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, e assicuri l'ordinato sviluppo degli stessi, individuando localizzazioni comunque idonee, eventualmente alternative a quelle proposte dagli operatori, pur nel rispetto delle necessità di copertura del servizio;
- tutela della salute umana come bene primario, mirando a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel rispetto del principio di precauzione, ferma restando la competenza dello Stato in materia di determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, come definiti dalla Legge Quadro 36/2001;
- armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione Comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui ai punti precedenti con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni, con individuazione delle aree preferenziali, possibili o controindicate per l'installazione degli impianti;
- minimizzazione del numero complessivo di siti, anche tramite accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o all'interno di siti comuni, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico;
- promozione di interventi di riqualificazione degli impianti esistenti, anche mediante interventi di rilocalizzazione, tramite l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, finalizzandole al contenimento delle emissioni elettromagnetiche e alla riduzione

dell'impatto estetico ed ambientale degli impianti, individuando la soluzione architettonica di minor impatto visivo.

- coinvolgimento della popolazione su argomenti inerenti i campi elettromagnetici e sulle scelte relative all'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, fornendo corrette informazioni mediante incontri e dibattiti pubblici.

Art. 4 - Limiti di esposizione

I limiti di esposizione sono quelli prescritti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e ss.mm.ii., in attuazione della Legge Quadro 36/2001 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Gli stessi si intenderanno variati automaticamente qualora normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse.

CAPO II - PRESCRIZIONI URBANISTICHE E LOCALIZZAZIONE IMPIANTI

Art. 5 - Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio

Nei siti indicati dalla direttiva Habitat – Rete Natura 2000 (Direttiva 92/43/CEE), nelle Aree Naturali Protette (Legge 6 dicembre 1991 n. 394) e in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'Art. 136 e Art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) l'installazione e la modifica degli impianti è subordinata all'acquisizione dei pareri favorevoli degli organi competenti.

L'installazione degli impianti dovrà inoltre essere conforme alla normativa dettata dalla pianificazione sovraordinata (Piano Territoriale Paesistico, Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, Piano di Bacino, etc.).

Nelle aree di interesse paesaggistico e ambientale, l'installazione degli impianti, ove consentita e previo nulla osta da parte degli organi competenti, deve adottare soluzioni tecnologiche e progettuali tali da mitigare l'impatto visivo.

I Gestori degli impianti devono pertanto proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante, mostrando di avere messo in opera tutti gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.

Art. 6 - Criteri per la localizzazione e progettazione degli impianti

Gli apparati e le strutture necessarie per la realizzazione di impianti di telecomunicazione sono considerate opere private di pubblica utilità, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria ma sottoposte ai criteri localizzativi decisi dall'Amministrazione Comunale nell'esercizio del proprio potere di pianificazione del territorio.

In quanto assimilati ad opere di urbanizzazione primaria, gli impianti di telecomunicazioni sono soggetti a quanto previsto dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii..

Nell'ambito delle competenze poste in capo all'Amministrazione Comunale dalla vigente normativa, sono stabiliti i criteri per la localizzazione e progettazione degli impianti al fine di consentire il corretto inserimento urbanistico e territoriale, distinguendo tra zone A) Aree Preferenziali potenzialmente idonee e zone B) Altre Aree del territorio.

A) Aree Preferenziali potenzialmente idonee

Le zone del territorio definite come preferenziali per l'installazione di nuovi impianti o per la ricollocazione di impianti esistenti, in ordine di priorità decrescente, sono le seguenti:

A.1) Aree con impianti e strutture di sostegno esistenti ove sia possibile il co-siting

Fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti per legge, nel caso di installazione di un nuovo impianto, i gestori dovranno procedere alla valutazione prioritaria del co-siting, ovvero vagliare la possibilità di utilizzare aree con impianti e strutture esistenti ed in esercizio pertinenti alla zona di interesse in relazione alle caratteristiche tecniche degli impianti ed alle esigenze di copertura del territorio.

Le aree con impianti e strutture di sostegno esistenti sono riportate in "ALLEGATO 1" (Siti Esistenti) del presente Regolamento ed identificate nell'elaborato cartografico "ALLEGATO A" (Mappa delle Localizzazioni).

Il Comune, al fine di garantire una razionale distribuzione degli impianti, può richiedere ai concessionari l'adozione di misure di condivisione delle infrastrutture (pali e/o tralicci), secondo quanto previsto dall'Art. 89 del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche).

Considerando che qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche, nel rispetto del principio di

precauzione, l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni sarà da effettuarsi preferibilmente in aree non densamente abitate e non prossime alla saturazione rispetto ai limiti vigenti.

A.2) Aree o strutture di proprietà comunale potenzialmente idonee

Fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti per legge, i gestori, in caso di motivato giudizio di impossibilità al co-siting di cui al punto precedente, dovranno procedere alla valutazione delle aree di proprietà comunale pertinenti alla zona di interesse in relazione alle caratteristiche tecniche degli impianti ed alle esigenze di copertura del territorio, individuate dall'Amministrazione Comunale come potenzialmente idonee alla installazione di nuovi impianti per quel che concerne le esigenze di carattere urbanistico, territoriale ed ambientale.

Le aree o strutture comunali definite come preferenziali e potenzialmente idonee alla installazione di nuovi impianti sono riportate in "ALLEGATO 2" (Aree Comunali Preferenziali) del presente Regolamento ed identificate nell'elaborato cartografico "ALLEGATO A" (Mappa delle Localizzazioni).

In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di ritenere le aree o strutture comunali non più idonee, a seguito di cambio di destinazione urbanistica o per sopraggiunte diverse esigenze pianificatorie.

Al fine di minimizzare il numero complessivo degli impianti ed assicurare l'ordinato sviluppo degli stessi in coerenza con le finalità e gli obiettivi di cui all'Art. 3 del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale, prima dell'eventuale assegnazione di aree o strutture al Gestore proponente, rende pubblica l'intenzione a tutti gli altri Gestori e richiede al Gestore proponente l'impegno a valutare le eventuali richieste di condivisione (co-siting), salvo comprovati motivi di natura tecnica.

L'assegnazione di aree, strutture, manufatti o terreni di proprietà comunale agli operatori avviene a titolo oneroso; l'Ufficio Patrimonio definirà, per ogni singola richiesta da parte dei gestori, il canone dovuto per l'utilizzo degli immobili o strutture e verrà formalizzato con apposito contratto di locazione.

A.3) Aree, immobili o impianti di proprietà o in possesso della Pubblica Amministrazione (statale, regionale, provinciale, ecc.) o altri enti pubblici.

Fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti per legge, i gestori, nel caso di installazione di un nuovo impianto e di motivato giudizio di impossibilità al co-siting ed all'utilizzo di aree di proprietà comunale di cui ai punti precedenti, dovranno preferibilmente individuare il possibile sito tra quelli di proprietà o in possesso della Pubblica Amministrazione (statale, regionale, provinciale, ecc.) o altri enti pubblici.

A.4) Zone territoriali omogenee del PUC vigente.

Fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti per legge, i gestori, nel caso di installazione di un nuovo impianto e di motivato giudizio di impossibilità al co-siting e all'utilizzo di aree di proprietà comunale o di altri enti pubblici di cui ai punti precedenti, dovranno preferibilmente individuare il possibile sito tra quelli appartenenti alle seguenti Zone Omogenee del PUC vigente, secondo il seguente ordine di priorità:

Zone FIc: Attrezzature per pubblici servizi

Zone FV: Verde attrezzato ed attività sportive

Zone D: Insediamenti artigianali e produttivi esistenti

Zona DM: Insediamenti artigianali misti di nuovo impianto

Zona DE : Insediamenti misti agricolo produttivi

Zone agricole EI : Agricoltura intensiva

B) Altre Aree del territorio

Tenuto conto dei piani di sviluppo annuali presentati dai gestori, può essere consentita la localizzazione degli impianti anche in altre aree del territorio solo se tutte le precedenti zone A) Aree Preferenziali potenzialmente idonee, con motivato giudizio da parte dei gestori, risultino impossibili, non idonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi di telecomunicazione.

Fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti per legge, sono da privilegiare, se tecnicamente possibile, e compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici:

- l'alloggiamento degli impianti su strutture già esistenti, quali manufatti svettanti, torri faro, pali per l'illuminazione stradale, sostegni per le insegne, serbatoi idrici, ecc.;
- le aree già servite da viabilità, al fine di evitare la realizzazione di nuove infrastrutture viarie a servizio degli impianti da installare;
- la localizzazione su immobili e/o aree di proprietà comunale;
- la localizzazione su edifici che risultino essere i più alti tra tutti quelli contigui.

Art. 7 - Divieto di installazione degli impianti

Fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti per legge, nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche nei siti considerati sensibili.

Al fine di garantire il rispetto del principio di precauzione, è fatto tendenzialmente divieto, salva comprovata necessità per mancanza di soluzioni alternative, di installare impianti di telecomunicazione di cui all'Art. 2 del presente Regolamento presso siti considerati sensibili quali:

- asili nido e istituti di assistenza all'infanzia, scuole di ogni ordine e grado, ospedali e case di cura, case di riposo, aree verdi attrezzate, edifici adibiti al culto, oratori, orfanotrofi e strutture similari, ivi comprese le relative pertinenze;
- beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all'Art. 10 del D.Lgs. 42/2004;
- Aree SIC (Siti di Importanza Comunitaria), aree insediate o destinate ad apicoltura.

L'elenco puntuale dei siti considerati sensibili è contenuto in "ALLEGATO 3" (Siti Sensibili) del presente Regolamento ed identificati nell'elaborato cartografico "ALLEGATO A" (Mappa delle Localizzazioni).

Gli eventuali impianti esistenti, installati presso siti considerati sensibili, sono oggetto di delocalizzazione in conformità con le finalità stabilite nel presente Regolamento esclusivamente a condizione che vi sia la contestuale autorizzazione ed attivazione di altro sito considerato idoneo e analogo ai fini di una efficiente erogazione del servizio.

Non è consentita l'installazione degli impianti su edifici costruiti abusivamente, che non abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

Art. 8 - Piano Comunale di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni

Il Piano Comunale di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni (PCOST), redatto in conformità al presente Regolamento e previsto dalla L.R. 18/1999 e dall'Art. 8 comma 6 della Legge Quadro 36/2001, individua quelle aree del territorio definite come maggiormente idonee per l'installazione degli impianti, assicurando il corretto insediamento urbanistico e territoriale e minimizzando l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, pur garantendo la fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie di telecomunicazioni.

Il PCOST, da avviare entro tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento e previa acquisizione, ai sensi dell'Art. 72 undecies L.R. 18/1999, dei programmi di sviluppo reti dei gestori, è costituito da una Relazione Illustrativa, una Relazione Tecnica, una Mappa delle Localizzazioni, contenente la localizzazione degli impianti esistenti, le aree o strutture di proprietà comunale potenzialmente idonee, i siti considerati sensibili.

La Mappa delle Localizzazioni è parte integrante del presente Regolamento ed è riportata nell' "ALLEGATO A".

Il PCOST e i relativi allegati potranno essere aggiornati e modificati in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica o l'implementazione dei criteri localizzativi. Inoltre potranno essere aggiornati a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori, nonché per sopraggiunte eccezionali esigenze di copertura del servizio da parte del gestore.

L'aggiornamento del PCOST e dei relativi allegati sarà soggetto all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 9 - Programmi di sviluppo reti e procedure di valutazione

Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione nel territorio comunale, entro il 30 novembre di ogni anno, i gestori delle reti di telecomunicazioni interessati presentano al Comune, anche su supporto informatico, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.

Il programma annuale di installazione deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:

- cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
- cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti;
- interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti.

Il programma annuale, se presentato, annulla e sostituisce il precedente.

Il Programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun Gestore è sottoposto a verifica degli Uffici Comunali entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, avvalendosi se necessario di consulenti esterni di provata esperienza nel settore.

La valutazione deve includere la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali, nel rispetto dei criteri di localizzazione previsti nel presente Regolamento, richiedendo ai gestori le eventuali necessarie integrazioni.

Per gli impianti posti a meno di un chilometro dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune confinante.

CAPO III - PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 10 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

Le comunicazioni, segnalazioni ed istanze in materia di installazione e/o modifica degli impianti radioelettrici di cui al D.Lgs. 259/2003 devono essere presentate dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

L'istanza va presentata al SUAP esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il tracciato e la modulistica unica regionale approvata con D.G.R. n. 1114 del 23/12/2020 (Approvazione del tracciato e della modulistica unica regionale per l'installazione degli impianti radioelettrici di cui al D.Lgs. 259/2003 o la modifica delle caratteristiche di emissione) di cui all'Art. 11 del presente Regolamento.

Nell'ipotesi in cui l'installazione dell'infrastruttura sia subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le

autorizzazioni previste dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, si procederà alla convocazione di una conferenza di servizi come previsto dall'Art. 87 del D.Lgs. 259/2003.

Gli Uffici Comunali procederanno all'istruttoria della pratica di autorizzazione nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 11 - Modulistica unica per presentare istanze, segnalazioni e comunicazioni

Le istanze per l'installazione di nuovi impianti radioelettrici o la modifica delle caratteristiche di emissione di impianti esistenti, da presentare al SUAP esclusivamente in modalità telematica, devono utilizzare il tracciato e la modulistica unica regionale, comprensiva dei relativi allegati, approvata con D.G.R. 1114/2020, in conformità con quanto stabilito dal D.Lgs. 259/2003.

Le istanze e le relative modulistiche previste dalla D.G.R. 1114/2020, sono elencate in "ALLEGATO 4" (Tracciato e modulistica unica regionale) del presente Regolamento.

Art. 12 - Certificato di regolare esecuzione e collaudo

Il Gestore è tenuto a presentare al Responsabile del SUAP, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio, è conforme a quello presentato e non supera i limiti prescritti dalla normativa vigente.

Art. 13 - Modifiche ad impianti non previsti nel programma annuale

In casi particolari e per comprovate esigenze di copertura del servizio, modifiche delle caratteristiche di emissione di impianti già esistenti, non previste nel Programma annuale, potranno essere ammesse ed approvate, purché nei limiti di emissione previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e ss.mm.ii..

La relativa autorizzazione verrà rilasciata dallo SUAP nel rispetto delle procedure e dei termini di cui al precedente Art. 10.

Art. 14 - Impianti temporanei

Possono essere rilasciate autorizzazioni per impianti temporanei, ai sensi dell'Art. 87 del D.Lgs. 259/03, se rientranti nella seguente casistica:

- impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione;
- impianti di telefonia mobile la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni.

Gli impianti provvisori non devono superare in nessun caso i limiti di esposizione e devono rispettare il principio di minimizzazione, così come previsto dalla normativa vigente e dall'Art. 4 del presente Regolamento.

Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non fosse rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina la rimozione dell'impianto a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese del Gestore.

CAPO IV - RISANAMENTO AMBIENTALE

Art. 15 – Piani di risanamento

In caso di superamento dei valori limite previsti dalla normativa vigente, il Sindaco intima ai gestori di riportare, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, i valori di campo entro i limiti di legge mediante la riduzione a conformità degli impianti, in conformità a quanto previsto dall'Art. 72 decies della L.R. 18/1999, seguendo le procedure e i tempi di cui alle stesso Art. 72 decies.

Nel caso in cui i gestori non abbiano provveduto ad adempiere ai provvedimenti indicati, il Sindaco dispone la sospensione dell'esercizio degli impianti.

La riattivazione degli impianti è consentita solo a seguito della realizzazione del programma di riduzione a conformità.

CAPO V - MONITORAGGIO, CONTROLLO ED INFORMAZIONE PUBBLICA

Art. 16 - Controlli e monitoraggio

Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli, finalizzati a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal Gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

L'Amministrazione Comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale attraverso le proprie risorse e tramite l'A.R.P.A. Liguria, ai sensi dell'Art. 14 della Legge Quadro 36/2001 e dell'Art. 72 novies della L.R. 18/99.

L'Amministrazione Comunale attiva le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo o di ulteriori valutazioni specifiche, anche attraverso programmi di monitoraggio in continuo.

Accertato, tramite i controlli di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, sono attivate le procedure di cui all'Art. 15 del presente Regolamento.

Art. 17 - Informazione pubblica

Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dallo Stato ai sensi dell'Art. 10 della Legge Quadro 36/2001.

Il Comune può anche farsi promotore, eventualmente cercando le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico, da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private, e presso altri organismi pubblici e privati sensibili all'argomento.

CAPO VI - SANZIONI

Art. 18 - Sanzioni

Le sanzioni vengono applicate secondo la normativa nazionale e regionale vigente; in particolare sono previste sanzioni per le seguenti violazioni:

- norme di cui alla Legge Quadro 36/2001, per le quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa Legge all'Art.15;

- norme di cui al D.Lgs. 259/2003, per le quali trovano applicazione le sanzioni previste dallo stesso D.Lgs. all'Art.98;
- norme di cui alla L.R. 18/1999, per le quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa L.R. all'Art. 72 quaterdecies.

Per le violazioni di natura urbanistica ed edilizia delle norme e prescrizioni del presente Regolamento trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dal D.P.R. 380/2001 e dalla normativa nazionale sulla tutela dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali.

CAPO VII - ESCLUSIONI

Art. 19 - Esclusioni

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti militari o appartenenti ad Organi dello Stato se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti gli impianti per telecomunicazione da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali a cura della Protezione Civile e di ogni altro Organo Statale all'uopo deputato.

CAPO VIII - NORME TRANSITORIE

Art. 20 – Abrogazione

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in precedenza emanate in materia e con lo stesso in contrasto.

Art. 21 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Le disposizioni del presente regolamento alle sole istanze presentate dopo la sua entrata in vigore.